

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati

Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'[articolo 762](#), salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.